

ALLEGATO "A" AL NUMERO 31653 DI FASCICOLO

**"FONDAZIONE ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA
E CENTRO CARDIOLOGICO FONDAZIONE MONZINO
ENTE DEL TERZO SETTORE"**

ART. 1

(SEDE)

È costituita una Fondazione denominata

**"Fondazione Istituto Europeo di Oncologia
e Centro Cardiologico Fondazione Monzino**

Ente del Terzo Settore",

in breve "Fondazione IEO-CCM ETS" o "Fondazione IEO-Monzino ETS",

con sede legale in Milano, Via Filodrammatici n. 10.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione disciplinata dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

ART. 2

(SCOPO)



La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed in particolare ha come scopo

- a. la diffusione delle conoscenze circa le cause, le opere di prevenzione e le terapie delle malattie oncologiche e cardiovascolari, anche mediante l'esercizio diretto o a mezzo terzi della ricerca in campo biomedico e sanitario;
- b. l'assistenza e la riabilitazione fisica e psichica delle persone colpite da tumore e da malattie cardiovascolari, anche mediante la donazione di beni materiali sia alle persone suddette sia all'Istituto Europeo di Oncologia di Milano o al Centro Cardiologico Fondazione Monzino di Milano, che hanno questi obiettivi;
- c. la formazione ed il perfezionamento del personale destinato, anche indirettamente, all'assistenza medica e paramedica ed alla riabilitazione delle persone colpite da tumore e da malattie cardiovascolari, nei limiti delle materie rientranti tra quelle di competenza delle regioni secondo il disposto combinato degli artt. 14 e 35 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
- d. La raccolta di fondi da destinarsi alla realizzazione degli scopi di cui ai punti precedenti, anche ai sensi dell'art. 5 del presente statuto.

ART. 2BIS

(ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE)

La Fondazione esercita in via prevalente attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, aventi ad oggetto: prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c);



- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h).

ART. 3

(ATTIVITÀ DIVERSE)

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 2 bis, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- c. svolgere attività di ricerca scientifica e clinica, medica e sperimentale nonché individuare metodologie per l'applicazione dei risultati raggiunti nel settore della biomedicina, della cardiologia e delle patologia neoplastiche in genere;
- d. individuare specifiche aree di intervento ove orientare la ricerca, promuovendo lo scambio e l'interazione tra mezzi, persone e idee;
- e. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la

Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

f. costituire ovvero partecipare anche in veste totalitaria a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari, ovvero che svolgano attività di costituzione, organizzazione e gestione di strutture cliniche, sanitarie, scientifiche per la cura e prevenzione dei tumori, per la ricerca oncologica, per la cardiologia, per la ricerca cardiovascolare e per le connesse attività scientifiche e didattiche;

g. promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

h. istituire, organizzare, finanziare e gestire Scuole di Formazione in oncologia, cardiologia e biomedica, anche a livello internazionale, le cui modalità di organizzazione e funzionamento saranno disciplinate da un regolamento che verrà predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione;

i. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte dell'attività;

l. istituire ed erogare premi e borse di studio;

m. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione e diffusione a mezzo world wide web, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

n. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.



Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2 D.Lgs n. 117/2017.

ART. 4

(PATRIMONIO)

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal patrimonio indisponibile formato:
 - dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore in sede di atto costitutivo ovvero anche successivamente;
 - dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
 - dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- o dal fondo di gestione formato:
 - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
 - dai contributi in qualsiasi forma concessi da soggetti terzi;
 - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

La Fondazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione, provvedendo ad investire il denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisce e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di



perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 5

(RACCOLTA FONDI E PATRIMONI DESTINATI)

Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017, la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, tale intendendosi il complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 D.Lgs. 117/2017 e degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

ART. 6

(ESERCIZIO FINANZIARIO)

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora

particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone e approva il bilancio sociale.

I bilanci della Fondazione devono essere certificati da apposita Società di revisione, scelta ogni 3 anni dal Consiglio di Amministrazione.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 7

(ORGANI)

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;



- il Presidente;
- il Comitato Tecnico Scientifico;
- il Segretario Generale, ove nominato;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale, ove nominato.

Tutte le cariche sono gratuite, salva la possibilità di prevedere un compenso per i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, purché proporzionale all'attività svolta, alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni e pertanto nei limiti di cui all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 8

(CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno cinque membri.

Del Consiglio fanno parte di diritto il Presidente pro tempore, i Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato del fondatore Istituto Europeo di Oncologia di Milano, nonché del Centro Cardiologico Fondazione Monzino di Milano, che vi partecipano per tutta la durata del loro incarico.

Detti membri di diritto provvederanno a maggioranza a determinare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e alla nomina degli stessi.

Questi ultimi, salva diversa delibera del Consiglio di Amministrazione, rimarranno in carica per un triennio. Il loro mandato è rinnovabile.

Il Consiglio di Amministrazione nomina a maggioranza il Presidente della Fondazione, scelto tra i membri di diritto e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente rimarrà in carica per tutta la durata del suo mandato quale membro del Consiglio di Amministrazione. Il mandato è rinnovabile.

La carica di membro del Consiglio di Amministrazione e di Presidente della Fondazione non è incompatibile con la carica di membro e/o di Presidente del Comitato tecnico-scientifico previsto al successivo art. 12.

In caso di dimissioni, revoca per gravi motivi, permanente impedimento o decesso di uno o più Consiglieri, i membri di diritto del Consiglio di Amministrazione provvederanno, mediante cooptazione, a sostituirlo entro trenta giorni, pena la riduzione di numero dei Consiglieri. I membri cooptati rimarranno in carica sino al termine in cui sarebbero scaduti dalla carica i Consiglieri sostituiti. Il loro mandato è rinnovabile.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dell'art. 2382 c.c..

ART. 9

(POTERI DEL CONSIGLIO)

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- approva il bilancio consuntivo e, ove previsto dalla legge o lo ritenga opportuno, il bilancio sociale;
- nomina i componenti del Comitato Tecnico Scientifico ed, ove opportuno, il Segretario Generale, ha inoltre facoltà di nominare un Vice Presidente;
- nomina i componenti dell'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;



- nomina, ove obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- ha la facoltà di delegare i propri poteri al Presidente, al Vice Presidente od a singoli Consiglieri;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, disponendone la destinazione in base alla volontà dei donatori. Nel caso in cui questa non fosse determinabile, i contributi, donazioni o lasciti dovranno essere destinati in egual misura alla ricerca oncologica e cardiovascolare;
- amministra il patrimonio della Fondazione, determinando inoltre la parte dei redditi da destinare all'incremento del patrimonio stesso;
- delibera la corresponsione di retribuzioni e rimborsi spese;
- approva e cura l'esecuzione dei programmi dell'attività della Fondazione;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- delibera sulla trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione della Fondazione;
- svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.

ART. 10

(RIUNIONI DEL CONSIGLIO)

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o qualora ne faccia richiesta motivata almeno la metà dei suoi membri.

La convocazione è effettuata senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, da inoltrare almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione a ciascun componente il Consiglio di Amministrazione; la convocazione deve

indicare il giorno, l'ora, il luogo della riunione medesima nonché l'ordine del giorno; in caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con un preavviso di almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di più della metà dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano senza diritto di voto il Direttore Scientifico dell'Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Fondazione Monzino ed esprimono il proprio parere sulle questioni di ordine scientifico.

Le deliberazioni del Consiglio verranno trascritte in apposito libro e ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio d'Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 11

(PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE)

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione della Fondazione di cui ha la legale Rappresentanza.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, ove nominato, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, esercita i poteri delegati dal Consiglio ed ha facoltà, nell'ambito dei



poteri delegati, di nominare procuratori determinandone le attribuzioni; provvede ai rapporti con le autorità, le pubbliche amministrazioni e gli altri enti, pubblici e privati.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che deve essere convocata dal Presidente entro quarantacinque giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra i suoi membri di diritto e gli altri membri un Vice Presidente che rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente ed è rieleggibile.

Se nominato, il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 12

(COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO)

Il comitato tecnico-scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto dal Direttore Scientifico dell'Istituto Europeo di Oncologia, dal Direttore Scientifico del Centro Cardiologico Fondazione Monzino e da un numero variabile di membri, comunque complessivamente non superiore a 9, scelti e nominati dal Consiglio d'Amministrazione tra persone fisiche particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato tecnico-scientifico svolge una funzione tecnico-consulativa in merito ai programmi di attività della Fondazione. I membri del Comitato tecnico-scientifico durano in carica 3 anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce su convocazione del suo Presidente in carica. Alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale.

Le competenze e le attività del Comitato sono disciplinate da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 13

(SEGRETARIO GENERALE)

Il Segretario Generale, ove ritenuto opportuno, è nominato dal Consiglio d'Amministrazione tra persone esperte in materia amministrativa e contabile.

All'atto della nomina il Consiglio d'Amministrazione ne determina natura e qualifica del rapporto.

Il Segretario Generale resta in carica per tre esercizi, salvo revoca per gravi motivi, ed è riconfermabile. Egli sovrintende alla gestione ordinaria delle attività della Fondazione, impartisce opportune istruzioni alla struttura per la loro esecuzione e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Presidente.

In particolare svolge i seguenti compiti:

- mantenere i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le organizzazioni che interessano l'attività della Fondazione;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo;
- svolgere tutte quelle operazioni a lui delegate dal Consiglio d'Amministrazione incluse quelle riguardanti gli aspetti sia organizzativi che finanziari connessi alla gestione ordinaria ed al funzionamento in genere della Fondazione;
- firmare la corrispondenza, gli atti e/o la serie di atti specificatamente delegatigli dal Consiglio d'Amministrazione;
- curare gli aspetti esecutivi dei progetti;
- dirigere il personale della Fondazione e predisporre l'organizzazione;



- individuare il proprio vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ART. 14

(ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE)

L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio d'Amministrazione, che ne nomina il Presidente.

Qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, in sede di nomina, può optare per un Organo di Controllo monocratico. In tal caso è nominato anche un membro supplente.

Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, la notizia della cessazione dalla carica del sindaco unico o dei uno dei membri effettivi.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta

opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

I membri dell'Organo di Controllo restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore Legale. La funzione di revisione legale può essere esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Il Revisore Legale dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano tutti iscritti al registro dei Revisori Legali e non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato, questi possono altresì svolgere la funzione di revisione legale.

ART. 15

(VOLONTARIATO)

La Fondazione, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 17 e 18 D. Lgs. 117/2017, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari, il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copia.



ART. 16

(SCIOGLIMENTO)

La Fondazione si estingue, con deliberazione adottata dal Consiglio d'Amministrazione a maggioranza di due terzi dei membri, purché vi sia il voto favorevole di almeno due dei membri di diritto, qualora il suo scopo sia stato raggiunto, sia esaurito, sia divenuto impossibile o di scarsa utilità.

Per l'esecuzione della liquidazione il Consiglio di Amministrazione nomina un Liquidatore, che potrà essere scelto tra i suoi componenti.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il suo patrimonio è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e, in particolare, in favore di enti del Terzo settore che svolgano un'analoga attività istituzionale, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 17

(DISPOSIZIONI APPLICABILI)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano i principi generali del diritto e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 23.02.2021

F.ti: Patrizia SANDRETTO LOCANIN

Sonia SURIANO

Loretta Paola MACCAGNO

Andrea GANELLI

